

sto articolo, nel senso di ristabilire l'articolo 23, già accettato dal Ministero, in sostituzione degli articoli 23 e 24 proposti dalla Commissione, crediamo di far cosa la quale sarà accettata anche all'onorevole ministro. La Commissione ha creduto in questo caso, di essere, in certa guisa, più ministeriale del ministro, giacchè ha accettato il primo articolo che era nel disegno ministeriale; e noi crediamo alla nostra volta di essere più ministeriali ancora della Commissione, accettando l'articolo che il ministro ha concordato coi rappresentanti delle Casse di risparmio. Io credo che, anche in questa circostanza, l'onorevole ministro vorrà dare all'accordo che è intervenuto tra lui e questi rappresentanti, tutto il peso che merita.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti Ruggero.

Mariotti Ruggero. Dirò assai brevemente alla Camera le ragioni che mi hanno indotto, insieme al collega Vaccaj, a presentare due emendamenti all'articolo 23; e le dirò tanto più brevemente, in quanto che molte delle nostre idee sono state già svolte dai colleghi Cavalletto e Pelagatti. Però, non posso dispensarmi dal cominciare con una dichiarazione: che, cioè, la massima adottata dalla Commissione, porterà seco nella pratica non lievi pericoli. Imperocchè noi riteniamo, che lasciar troppo libera la via alle ispezioni provocate dai reclami dei depositanti, molto spesso, e particolarmente nei piccoli centri, riuscirà non tanto ad assicurare una savia ed ordinata amministrazione dei risparmi, quanto a gittar semi di discordia e di sfiducia in seno a vecchie istituzioni che, fino a qui, prosperarono meravigliosamente, senza bisogno di così minute cautele ispirate ad un esagerato sentimento di diffidenza.

Se ciò non di meno la proposta della Commissione dovesse essere accolta, riteniamo che almeno si debba temperarla con qualche opportuna disposizione che la renda meno pericolosa.

Ed, in primo luogo, proponiamo, che nessun reclamo possa giungere, come è detto nell'articolo, al Ministero per il tramite del prefetto, senza essere stato prima comunicato al Consiglio d'amministrazione della Cassa contro la quale si reclamò, perchè il Consiglio possa, se lo crede opportuno, fare le sue osservazioni. È facile comprendere che in molti casi, forse nel maggior numero, una semplice esposizione dei fatti, la sola presentazione del testo completo della deliberazione presa, basterà a correggere erronei giudizi ed a troncarsi sul nascere l'opposizione promossa. E questo ci pare un beneficio ottenuto.

Veramente contro tale idea ho udito fare una obbiezione.

Si è detto: ma quando voi avvertite preventivamente l'amministrazione della Cassa che un reclamo fu sporto contro di lei, voi rendete inutile l'ispezione. Confesso però che quest'obiezione io non so comprendere. Ed infatti, le ispezioni non possono, e non devono essere scopo a sè stesse. Ora, o le irregolarità esistono, e sono di tal natura che rendono, non solo utile, ma necessaria un'ispezione, e non basterà certo l'avviso dato al Consiglio d'amministrazione della Cassa per far scomparire le tracce delle irregolarità deplorate; o le irregolarità non esistono, ovvero sono così lievi che un semplice avviso basti a farle correggere, ed allora se l'ispezione diventa inutile, sarà tanto di guadagnato per tutti.

D'altronde a me ripugna un sistema che non metta in grado gli amministratori d'un Istituto che vive della fiducia pubblica, di scongiurare con ogni mezzo legittimo, ove in realtà la legge non sia stata violata, il grave danno, non solo per la riputazione individuale degli amministratori, ma molto più per la solidità, per il decoro dell'Istituto che essi rappresentano.

In secondo luogo noi proponiamo, che incorra in una pena pecuniaria, della quale abbiamo nel nostro emendamento anche indicato i limiti (sulla misura dei quali naturalmente non insistiamo) colui che in mala fede o per leggerezza abbia sporto un reclamo, di cui l'ispezione abbia chiaramente dimostrato l'ingiustizia.

Noi non sappiamo vedere perchè, mentre nell'articolo 24 si stabilisce che le spese dell'ispezione sieno a carico degli amministratori che sono giudicati responsabili dell'irregolarità; e all'articolo 29 si sanciscono pene severe contro gli stessi amministratori quando non sono state osservate le disposizioni della legge, nessuna pena poi debba colpire colui, che avventatamente provocando un'ispezione abbia con ciò solo arrecato un grave danno alla Cassa di risparmio, addensando su di essa una nube di sospetti, suscitando un panico che avrà sempre conseguenze perniciose e molte volte non facilmente valutabili.

Contro questa idea si può recare un solo argomento, l'argomento che, se non erro, indusse la Commissione a non far buon viso alla proposta di porre a carico dei reclamanti le spese dell'ispezione quando fosse dimostrata l'ingiustizia delle mosse censure. Si disse, e si ripeterà, che con questo sistema si porrebbe un troppo grave freno